

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1056

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIANNI, FERRARI MARTE, NAPOLETANO

Presentata il 28 novembre 1979

Istituzione del servizio per l'autonomia dei cittadini portatori di *handicaps*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progetto di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione vuole essere una risposta civile del paese alla richiesta di giustizia e di dignità di quei cittadini che hanno bisogno dell'aiuto di terzi per soddisfare le proprie fondamentali esigenze esistenziali e che reclamano il proprio diritto all'uguaglianza sociale con chi gode della piena integrità fisica, psichica e sensoriale.

Essi, ma non tutti, fruiscono attualmente di indennità o di assegni, definiti di « accompagnamento », che umiliano senza riuscire ad eliminare neppure uno dei loro gravi disagi. I ciechi civili, ad esempio, percepiscono una indennità mensile di accompagnamento di lire 65.096, chiaramente del tutto insufficiente per la regolare assunzione di una persona che presti la propria opera in qualità di lettore e di accompagnatore.

Forse qualcuno trova ancora chi, spinto dalla necessità, si presta per qualche migliaio di lire, ma questo significa favorire il lavoro nero, e consentire un aiuto estremamente precario e limitato.

Nella stragrande maggioranza dei casi, tali indennità, pertanto, finiscono per essere utilizzate per le normali necessità familiari, lasciando completamente irrisolti i particolari problemi del cittadino portatore di *handicaps*.

Né la soluzione può consistere in un rilevante aumento della indennità, perché la spesa dello Stato raggiungerebbe l'ordine delle centinaia di miliardi, considerato che, oltre tutto, il beneficio dovrebbe essere esteso a tutti coloro che ora ne sono esclusi: paraplegici, distrofici, poliomeilitici, eccetera.

Ma va pure osservato che quanto più consistenti sono i benefici monetari con-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cessi, tanto più numerosi possono essere coloro che si infiltrano abusivamente fra gli aventi diritto. Al contrario, il servizio viene richiesto da chi effettivamente ne ha bisogno, ed anche per questo, ma non solo per questo, costa molto di meno.

È per questi motivi che gli estensori della proposta di legge sono fermamente convinti che il problema possa essere radicalmente e correttamente risolto soltanto con l'istituzione del « servizio per l'autonomia dei cittadini portatori di handicaps » come delineato nella proposta di legge.

L'impiego parziale di personale militare, previsto dai proponenti per la realizzazione del servizio in parola, ne riduce ulteriormente i costi, che resterebbero, comunque, più che modesti anche se il Governo, o la Camera stessa, non dovessero ritenere opportuno autorizzare l'utilizzazione di giovani di leva, trascurando loro vive aspirazioni, anche quella di essere adibiti in servizi altamente civili e particolarmente utili, come quello previsto dal progetto di legge. Infatti, il costo complessivo del servizio può essere previsto in cento miliardi e ottocento milioni di lire all'anno, qualora, secondo la proposta, vengano utilizzati ventiquattromila militari o cinquantaseimila cittadini in quiescenza. Il costo aumenta di quarantatre miliardi e duecento milioni di lire all'anno, se il servizio viene svolto soltanto da personale civile. Tali costi sono calcolati sulla base di ottantamila unità di personale presumibilmente necessario per la piena attuazione del servizio, di centocinquantamila lire mensili, quale compenso forfettario per il personale civile e di centomila cittadini aventi diritto al servizio, dei quali è da presumere che almeno ventimila, o perché molto anziani, o per altri motivi, non fruirebbero di accompagnatori o di lettori o ne fruirebbero tanto poco da consentire l'utilizzazione di un solo lettore, o di un solo accompagnatore, per almeno due persone.

È da notare che, soltanto per l'indennità di accompagnamento prevista per i ciechi civili, lo Stato spende annualmente circa cinquantacinque miliardi e mezzo.

Si calcola, infatti, che siano circa settantamila i ciechi civili, che fruiscono della indennità di accompagnamento.

Si è ritenuto opportuno lasciare agli eventuali beneficiari della indennità di accompagnamento la facoltà di conservare tale indennità senza ulteriori aumenti, restando esclusi dai benefici previsti dalla proposta di legge, o di optare per il servizio, rinunciando alla predetta indennità. È stato considerato infatti, che la maggior parte di coloro che percepiscono l'indennità è costituita da persone molto anziane, che considerano l'indennità stessa come un miglioramento effettivo del proprio bilancio familiare, venendo a mancare la quale, le loro condizioni economiche diverrebbero ancora più precarie. Chi ha bisogno effettivamente dell'accompagnatore o del lettore rinuncerà ben volentieri alla indennità per i vantaggi offerti dal servizio. Poiché coloro che non rinunceranno alla indennità saranno soprattutto gli infiltrati abusivamente sarà opportuno un rigoroso controllo da parte delle commissioni mediche e di quelle di verifica previste dalla proposta di legge. In ogni caso, se ci sarà inizialmente un aumento di spesa, si tratterà di un aumento molto esiguo e di breve durata.

Il viaggio gratuito sui pubblici mezzi di trasporto, previsto dalla proposta di legge per l'accompagnatore del cittadino non autonomo, trova la sua giustificazione nel complesso della proposta di legge stessa, che mira a liberare i cittadini handicappati delle spese che derivano direttamente dall'handicap in modo da renderli uguali agli altri almeno sul piano economico. Infatti, è sommamente ingiusto che un cittadino handicappato il quale percepisca, ad esempio, uno stipendio, o una pensione, uguale a quella percepita da un altro cittadino « normale », debba sottrarre una parte alle quotidiane necessità della famiglia per soddisfare le esigenze derivanti dal proprio handicap.

Concludendo, è appena il caso di mettere in rilievo il grande giovamento morale e materiale che i cittadini già in pensione possono trarre dalla possibilità di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

una nuova attività offerta loro dalla proposta di legge, come pure il sollievo, certamente non definitivamente risolutivo per la loro condizione, per giovani in cerca di prima occupazione, che potrebbero cominciare a svolgere una attività socialmente utile, senza perciò rinunciare alla ricerca di una collocazione lavorativa più con-

facente alle loro aspirazioni ed esigenze. Per questo motivo gli estensori della legge hanno ritenuto di dover indicare anche la necessità, ove fosse necessario ed utile, di ricorrere all'impiego di giovani in cerca di prima occupazione, senza che ciò comporti la loro cancellazione dalle liste di collocamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito il « servizio per l'autonomia dei cittadini portatori di *handicaps* ». Esso ha lo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini che non sono autonomi nella lettura o nella scrittura, o nella deambulazione a causa delle loro condizioni fisiche, psichiche o sensoriali.

Esso pertanto deve fornire:

a) una persona con mansioni di lettore e di accompagnatore ai cittadini colpiti da cecità assoluta. Quando tali cittadini possono disporre dei necessari libri trascritti in Braille o registrati su nastro magnetico, o di idonei apparecchi lettori, fruiscono soltanto dell'accompagnatore;

b) una persona con sole mansioni di lettore ai cittadini che conservano un certo residuo visivo, quando la funzione visiva è talmente precaria e deteriorata da non consentire una lettura adeguata neppure con l'uso dei più moderni ritrovati della tecnica e della scienza;

c) una persona con la mansione di scrivente sotto dettatura, e di fornire altro aiuto necessario, ai cittadini che mancano degli arti superiori o che non possano usarli;

d) una persona con la mansione di accompagnatore ai cittadini che non sono in grado di muoversi autonomamente per la città a causa delle loro condizioni psichiche;

e) una persona con la mansione di accompagnatore ai cittadini che mancano degli arti inferiori, o che non possono usarli, salvo che non dispongano di carrozzelle a motore.

ART. 2.

Il « servizio per l'autonomia dei cittadini portatori di *handicaps* » è organizzato e gestito dai comuni o dai consorzi di comuni o dalle Comunità montane, che si

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

avvalgono di personale militare a ciò destinato, di cittadini in quiescenza o di giovani in cerca di primo impiego iscritti alle liste di collocamento senza che ciò comporti la loro cancellazione dalle medesime.

ART. 3.

Il Ministero della difesa-esercito destina annualmente al servizio civile di cui alla presente legge un contingente di militari di leva sino a 3 unità per ogni comune. Il Ministero dell'interno provvede ad assegnare il detto personale ai vari comuni, o ai consorzi di comuni o alle comunità montane con un criterio di proporzionalità e sulla base di richieste documentate dai medesimi enti territoriali.

ART. 4.

I comuni, o consorzi di comuni, o comunità montane debbono completare il fabbisogno di personale per il « servizio per l'autonomia dei cittadini portatori di *handicaps* », assumendo, a tempo determinato cittadini in quiescenza o giovani in cerca di prima occupazione, iscritti alle liste di collocamento senza che ciò comporti la loro cancellazione dalle medesime.

L'assunzione deve essere effettuata a domanda degli aspiranti e previo accertamento delle loro possibilità psicofisiche a svolgere le mansioni di accompagnatore o di lettore.

Per l'accertamento di cui al comma precedente, i comuni o i consorzi di comuni o le comunità montane, nominano una o più commissioni di 3 esperti, cui spetta anche il compito di fornire agli aspiranti lettori o accompagnatori chiare informazioni ed indicazioni sulle mansioni cui sono chiamati e sul comportamento da tenere.

Al personale di cui al presente articolo spetta un compenso mensile forfettario di lire 150.000 per un orario settimanale complessivo e flessibile, che mediamente non superi le 30 ore.

ART. 5.

A decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, nei riguardi di coloro che ne usufruiscono sono abrogate tutte le leggi e tutte le disposizioni comunque emanate che contengono norme per la concessione di indennità o di sussidi di accompagnamento che vengono pertanto soppressi, quale che sia il titolo per cui erano stati previsti.

ART. 6.

Coloro che, a qualsiasi titolo, fruiscono attualmente di indennità o di sussidi di accompagnamento continuano a percepirla sotto forma di assegni personali non aumentabili e restano esclusi dai diritti di cui alla presente legge salvo opzione per gli stessi e rinuncia all'assegno personale. La rinuncia deve essere espressa per iscritto ed indirizzata alla prefettura di competenza.

ART. 7.

Le somme stanziare per la concessione, a qualsiasi titolo, di sussidi e di indennità di accompagnamento vengono raggruppate in un unico capitolo del bilancio del Ministero degli interni e ripartite fra i comuni o consorzi di comunità o Comunità montane in base al numero di persone assunte per i compiti di cui all'articolo 1.

ART. 8.

I cittadini che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 1, che intendano esercitare i diritti previsti dall'articolo 1, debbono inoltrare domanda al comune o consorzi di comuni o Comunità montane, nella quale vanno indicate ed illustrate le proprie necessità. Alla domanda deve essere allegato un certificato medico, rilasciato dal-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'ufficiale sanitario, o da un medico militare, dal quale risulti che il richiedente si trova in una, o più, delle condizioni indicate nell'articolo 1.

Le commissioni di cui all'articolo 4, attraverso un colloquio con i richiedenti, approfondiranno la conoscenza delle loro condizioni e delle loro effettive esigenze.

ART. 9.

Allo scopo di utilizzare pienamente il personale a disposizione del servizio, il medesimo lettore, o accompagnatore, può essere assegnato anche a più utenti, purché vengano rigorosamente rispettate le esigenze di ciascuno.

ART. 10.

Il cittadino che ha bisogno di essere accompagnato ha diritto al viaggio gratuito dell'accompagnatore, anche se si tratta di un proprio familiare, su tutti i mezzi di trasporto pubblico o in concessione.

Le aziende dei pubblici trasporti urbani ed extraurbani o in concessione studieranno ed emaneranno le disposizioni necessarie per adempiere agli obblighi di cui al comma precedente e per evitare ogni possibile abuso.

Le ferrovie dello Stato rilasceranno all'avente diritto il biglietto gratuito per l'accompagnatore dietro presentazione del documento di cui all'articolo 12.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti degli accompagnatori di minori che non raggiungano il sesto anno di età, quando si tratta di mezzi urbani, ed il decimo anno di età, quando si tratta di altri mezzi di trasporto.

ART. 11.

Sono soppresse le riduzioni sui biglietti ferroviari ed ogni altra concessione di sconti e di tessere gratuite per

viaggiare sui pubblici mezzi di trasporto previste per i cittadini privi della vista, o minorati della vista, o colpiti da altri *handicaps*.

ART. 12.

Il « servizio per l'autonomia dei cittadini portatori di *handicaps* » deve rilasciare ai cittadini di cui alle lettere *a)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 1 un documento dal quale risulti il loro diritto all'accompagnamento.